

STATUTO del "COMITATO ITALIANO DEL CIHA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE"

Art. 1 - È costituita una Associazione denominata "COMITATO ITALIANO DEL CIHA - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE", siglabile "COMITATO ITALIANO DEL CIHA Onlus", di seguito definita "Associazione".

Art. 2 - L'Associazione ha sede nel Comune di Firenze.

L'Assemblea Straordinaria potrà deliberare il trasferimento della sede sociale e stabilire l'apertura di succursali e/o filiali sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - L'Associazione, creata nell'originario spirito del Congresso di Vienna del 1873, è finalizzata all'esclusivo perseguimento di promozione della cultura e dell'arte ai sensi dell'art. 10 lett. A del D.Lgs. n. 460/97 e pertanto i suoi scopi sono:

- 1) favorire lo sviluppo degli studi storici e metodologici dei fenomeni artistici;
- 2) assicurare un rapporto permanente tra gli storici dell'arte italiani residenti e/o operanti anche all'estero che siano in possesso di elevati titoli professionali o siano comunque di chiara fama;
- 3) stimolare e coordinare la diffusione di informazioni relative agli studi e ricerche pubblicati o intrapresi nel campo delle discipline storico-artistiche;
- 4) promuovere convegni, conferenze, congressi, dibattiti, seminari, riunioni tra storici dell'arte, concorrendo altresì alla promozione ed organizzazione dei congressi internazionali del CIHA, alle cui attività intende prendere parte attiva;
- 5) studiare i metodi idonei al miglioramento dei mezzi di ricerca e di insegnamento e promuovere il potenziamento degli strumenti di lavoro degli storici dell'arte, con particolare riguardo all'opera di documentazione fotografica e iconografica, alla catalogazione informatica, alla creazione di bibliografie nazionali esaustive e aggiornate, alla promozione di centri di ricerca nazionali dedicati alla storia dell'arte;
- 6) partecipare alle iniziative di cooperazione internazionale nel senso definito dal "Conseil international de la Philosophie et des Sciences Humaines dell'UNESCO";
- 7) promuovere e partecipare ad attività legate alla storia dell'arte in genere compreso la realizzazione di progetti, redigere pubblicazioni, pubblicare siti WEB, bollettini, atti degli incontri, atti degli studi e di ricerche compiute dall'Associazione e da altri, favorire la creazione e/o lo sviluppo di istituzioni e di organismi pubblici o privati nei campi educativi, sociale, culturale ed artistico collegate o collegabili all'evoluzione, miglioramento ed alla ricerca nel campo della storia dell'arte; per le sopra menzionate finalità possono essere istituiti accordi di collaborazione o consulenza con soggetti pubblici o privati sia in Italia che all'estero.

Per il raggiungimento delle finalità suddette, l'Associazione potrà svolgere anche attività nel settore culturale, sociale e della letteratura artistica in genere.

Potrà anche compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie che siano necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

L'Associazione sottopone il presente statuto al Comité International d'Histoire de l'Art del quale si gradisce l'approvazione in quanto l'Associazione aderisce al CIHA Internazionale. Ogni sua modifica sarà comunicata nei tempi previsti, al presidente del Comité International stesso.

Art. 4 - L'Associazione trae il suo sostentamento dal "Fondo Comune" costituito dai contributi versati dagli associati, dai beni acquistati con detti contributi o in genere con denaro prelevato dal "Fondo Comune", dai proventi delle eventuali attività svolte e dagli eventuali contributi versati all'Associazione dallo Stato, da altri enti od organismi pubblici e/o privati, da privati, nonché dalle eventuali donazioni ed elargizioni che venissero fatte all'Associazione.

I beni dell'Associazione appartengono esclusivamente all'ente. Gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune e dei beni che lo costituiscono, né pretendere la quota in caso di recesso o esclusione.

È espressamente vietata la distribuzione anche indiretta di utili, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o

siano effettuate a favore di altre "onlus" che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 . L'Associazione è aperta a tutti coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione ed avendone i requisiti indicati nel presente statuto, ne fanno esplicita richiesta al Consiglio Direttivo che valuterà i titoli presentati.

Salvo quanto dettato dall'articolo 10 lettera h) del D.Lgs. n. 460/97 i soci si dividono in: Soci Ordinari, Soci Onorari e Soci Sostenitori.

I Soci Ordinari non possono essere più di 90 (novanta) di cui almeno 85 (ottantacinque) scelti tra coloro che, avendo i titoli indicati nel presente articolo, esercitano nello spazio fisico italiano ed al massimo 5 (cinque) che esercitano in Istituti internazionali in Italia e all'estero e che detengano tutti un percorso professionale presso prestigiosi organismi e una chiara condotta etico-professionale. I candidati saranno selezionati tra:

- a) docenti di discipline storico-artistiche, di ruolo in università statali e non statali ma riconosciute, il cui curriculum evidenzia un'eccellenza scientifica in dette discipline confermata da una solida e indiscussa reputazione internazionale;
- b) storici dell'arte di enti pubblici, di autorevoli istituzioni preposte alla tutela, conservazione e valorizzazione dei beni storico-artistici, il cui curriculum evidenzia un'eccellenza scientifica in dette discipline confermata da una solida e indiscussa reputazione internazionale;
- c) studiosi indipendenti il cui curriculum evidenzia un'eccellenza scientifica in dette discipline confermata da una solida e indiscussa reputazione internazionale;

L'ammissione dei Soci Ordinari avviene dopo che il Consiglio Direttivo ha vagliato le singole candidature proposte da almeno cinque soci ordinari e, dopo la valutazione e selezione dei valori e meriti tecnico-scientifici, coloro che saranno ritenuti idonei verranno sottoposti al voto di ratifica dell'Assemblea Ordinaria. Il candidato potrà quindi presentare la propria richiesta di ammissione all'Associazione, corredata dalla documentazione personale.

Divengono Soci Onorari i Soci Ordinari che abbiano compiuto il settantesimo anno di età. Essi non hanno funzioni elettive, attive e passive, e non incidono sul numero massimo dei Soci.

I Soci Sostenitori sono organismi e soggetti pubblici o privati, istituiti in forma organizzata che, riconoscendo e condividendo i fini statutari dell'Associazione, ne desiderano condividere lo spirito, le finalità e lo sforzo organizzativo.

Per essere considerati tali debbono apportare all'Associazione il loro contributo in beni, servizi, finanziamenti o quant'altro possa essere utile alla vita e allo sviluppo della stessa Associazione. Ogni valutazione sulla quantità e qualità dei sostegni offerti o elargiti è demandata alla decisione del Consiglio Direttivo.

I Soci Sostenitori non hanno funzioni elettive, attive e passive, e non incidono sul numero massimo dei Soci.

Art. 6 La qualità di Socio Ordinario si perde per recesso volontario o ai sensi del sopracitato art. 5.

L'associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima dello scadere di ciascun esercizio sociale.

L'esclusione può essere decisa a maggioranza dal Consiglio Direttivo, per comprovati reati, o quando l'associato abbia arrecato deliberatamente danno alla reputazione o ai beni dell'Associazione e dei suoi membri, o comunque se l'appartenenza del socio ne provochi il discredito. Non sono ammesse motivazioni che contrastino con i dettati costituzionali di eguaglianza ideologica e razziale.

Il Socio che, nonostante ripetuto sollecito, non abbia provveduto al pagamento della quota, decade dopo tre anni di morosità. La morosità implica l'esclusione dal diritto di voto attivo e passivo.

Art. 7 Organi dell'Associazione sono:

L'assemblea; Il Consiglio Direttivo; Il Presidente del Consiglio Direttivo; Il Comitato Etico; Il Collegio dei Revisori dei Conti.

A S S E M B L E E

Art. 8 Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza in prima convocazione e l'elenco delle materie da trattare, nonché il giorno, il luogo e l'ora delle adunanze in seconda convocazione, comunicato agli associati con mezzo idoneo (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax, e-mail, pubblicazione nel sito web dell'Associazione) a conferire alla comunicazione stessa data certa e almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Le Assemblee possono essere tenute regolarmente anche in forma non collegiale, a mezzo di videoconferenza o via internet, purché tutti gli aderenti siano stati preventivamente avvertiti e messi al corrente sull'ordine dei giorno da esaminare.

Gli associati potranno esprimere le loro decisioni anche tramite consultazione scritta o consenso espresso per iscritto su qualsiasi supporto cartaceo o elettronico e con l'apposizione della sottoscrizione in forma originale ed in forma digitale, purché dai documenti sottoscritti dagli stessi risultino con chiarezza sia l'argomento oggetto della decisione che il consenso alla stessa.

La trasmissione della consultazione e del consenso potrà avvenire con ogni sistema di comunicazione, compreso il fax e la posta elettronica. Hanno diritto di intervenire in assemblea i Soci Ordinari che risultino iscritti nel libro degli associati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza se in regola con i pagamenti delle quote associative. Gli intervenuti hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare in assemblea da altro associato Ordinario, munito di delega scritta. Al Segretario compete la verifica del diritto di intervento e di voto da parte dei soci Ordinari e la regolarità delle deleghe.

Nessun delegato può rappresentare più di due associati.

Il Presidente dell'Associazione deve verificare la modalità e la regolarità dei voti espressi.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione dei rendiconti economico, patrimoniale e finanziario stilato dal Consiglio Direttivo, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e l'eventuale relazione del Comitato Etico entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed elegge inoltre i componenti del Consiglio Direttivo, del Comitato Etico, del Collegio dei Revisori dei Conti, delibera sulla nomina di eventuali commissioni o gruppi di lavoro che nella composizione saranno determinate dall'Assemblea stessa che potranno, se convocati, coadiuvare e collaborare con il Consiglio Direttivo per particolari programmi o progetti, sulle relazioni relative alle attività svolte dall'Associazione, su quelle relative a programmi che si intendono approvare. Tali commissioni o gruppi possono essere chiamati a far parte delle riunioni del Consiglio Direttivo in funzione del lavoro svolto e delle eventuali relazioni da redigere. Tutte le Commissioni nominate dall'Assemblea dovranno riferire periodicamente dell'andamento dei propri lavori al Consiglio Direttivo in base a valutazioni autonome o quando il Consiglio Direttivo stesso chiede di verificare e ricevere informazioni sullo sviluppo e sulla complessità degli argomenti e delle tematiche di competenza. Il Consiglio Direttivo ha inoltre il potere di convocare l'Assemblea per riferire di eventuali problematiche incontrate dalle stesse Commissioni ed eventualmente proporre di implementare i componenti, sostituirli, diminuirli, o imputarli ad altra Commissione. Il Consiglio Direttivo è inoltre autorizzato a creare collegamenti fra le varie Commissioni al fine di raggiungere sinergie su tematiche comuni o simili che potessero essere considerate utili al raggiungimento dell'obiettivo previsto. Inoltre l'Assemblea esamina tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea ordinaria delibera l'ammissione di nuovi Soci Ordinari su proposta del Consiglio Direttivo. L'Assemblea, in caso di impedimento del Presidente o dei Vicepresidenti o di dimissioni del Consiglio Direttivo, può essere convocata da un numero di Soci Ordinari pari ad un quinto degli iscritti.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo con le modalità di cui sopra, quando ne ravvisi la necessità o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno i due quinti degli associati.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto sociale, sullo scioglimento

dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del Fondo Comune e del patrimonio residuo dell'Associazione.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea in conformità delle norme di legge e del presente statuto sono vincolanti per tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo che è anche Presidente dell'Associazione e in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente delegato dal presidente stesso. Alle Assemblee partecipa altresì un Segretario eletto dal Presidente e, in casi eccezionali, prescelto anche tra i non soci.

Il Segretario redige il verbale dell'adunanza e lo sottoscrive con il Presidente. I verbali delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie devono essere numerati e firmati dal presidente e dal segretario e conservati in adempimento della Legge 196/2003.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando vi intervengano la metà degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza degli intervenuti ai sensi del primo comma dell'art. 21 del Codice Civile.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando vi intervengano i due terzi degli aventi diritto e in seconda convocazione, quando sia intervenuta almeno la metà degli aventi diritto, e delibera a maggioranza degli intervenuti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo non può essere composto da più di cinque membri ordinari, eletti dall'Assemblea che durano in carica per un quadriennio (coincidente di norma al periodo di effettuazione dei congressi internazionali del CIHA) e sono rieleggibili una sola volta. Allo scadere del secondo mandato i singoli membri del Comitato Direttivo possono essere rieletti con funzioni diverse dalle precedenti.

I consiglieri devono essere scelti tra i Soci Ordinari. Non sono candidabili i Soci Ordinari che non hanno la possibilità di terminare il proprio mandato per raggiunti limiti di età o per l'approssimarsi del termine della loro carriera professionale.

Il Consiglio Direttivo provvede a eleggere nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti, un Tesoriere e un Segretario. Il Presidente ed almeno uno dei Vice Presidenti devono appartenere a categorie professionali diverse tra quelle indicate nell'art. 5 sub a), b), c).

I Vice Presidenti coadiuvano il presidente e lo sostituiscono individualmente su delega del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento. In caso di una riunione del Consiglio Direttivo ove i membri siano in numero pari, e in ogni caso qualora si dovesse verificare pariteticità di posizione all'interno del Consiglio Direttivo, ai fini decisionali è qualificante il voto espresso dal Presidente.

Il Tesoriere presiede il servizio di cassa e tesoreria e provvede alla regolare tenuta del libro degli associati e dei registri contabili nei quali prenderà nota degli incassi delle quote associative, di eventuali donazioni o elargizioni, coadiuva alla redazione dei bilanci preventivo e consuntivo in accordo con quanto stabilito dal Consiglio Direttivo e provvede a depositare i bilanci nella Sede Sociale dell'Associazione 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea che dovrà discutere ed approvare gli stessi. Il Tesoriere, per le funzioni stabilite dal presente statuto, è inoltre designato a svolgere i compiti e le procedure relative al trattamento dei dati sensibili ed alle disposizioni sulla sicurezza, insieme ad altri soci che saranno individuati dal Consiglio Direttivo, previsti dalle norme contenute nella Legge 196/2003 (legge sulla Privacy).

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea, conserva ed è responsabile della documentazione sull'attività del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, conserva i verbali delle Assemblee che devono essere controfirmati anche dal Presidente, redige i rapporti annuali sull'attività dell'Associazione da inoltrare al Bureau del CIHA, presiede lo svolgimento delle pratiche amministrative, l'organizzazione delle attività da svolgere e i rapporti con gli associati e con i terzi.

Per il raggiungimento dei fini istituzionali il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di

ordinaria e straordinaria amministrazione essendo a esso demandato tutto ciò che non sia espressamente riservato, per legge o per Statuto alle competenze dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo inoltre predispone il bilancio preventivo ed il rendiconto economico, patrimoniale e finanziario da porre all'approvazione dell'Assemblea; predispone una relazione sulle iniziative attuate durante l'anno trascorso e su quelle da svolgere nel successivo periodo di attività e la sottopone all'Assemblea; delibera tutte le iniziative ed i progetti atti a promuovere i fini e gli scopi dell'Associazione comprese le iniziative in collaborazione con terzi; stabilisce prestazioni di servizi di supporto per le attività dell'Associazione a soci o a terzi con relative norme e modalità; esamina e propone, con parere motivato, le richieste di ammissione all'Associazione dei soci Ordinari che devono essere presentate all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria e decide insindacabilmente sugli eventuali provvedimenti di espulsione; redige, approva ed eventualmente modifica il regolamento interno relativo all'attività dell'Associazione; delibera l'ammissione dei Soci Onorari e provvede all'eventuale nomina del Presidente Onorario dell'Associazione, scegliendolo tra i Soci Onorari. Il Consiglio Direttivo nomina i rappresentanti nazionali titolari e supplenti del CIHA Internazionale, nel numero indicato dallo stesso.

Spetta infine al Consiglio Direttivo stabilire l'ammontare della quota associativa annua dovuta da ciascun associato, in base alle categorie di soci, nonché gli altri eventuali contributi che serviranno per particolari finalità dell'Associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato ad iniziativa del suo Presidente tutte le volte che se ne presenti la necessità e comunque almeno tre volte l'anno, all'inizio di ciascun quadrimestre, o quando ne facciano richiesta, scritta e motivata, almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto contenente esplicita menzione degli argomenti da trattare, comunicato ai consiglieri con mezzo idoneo a conferire alla comunicazione stessa data certa e almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze sono validamente costituite quando sono presenti almeno i due terzi dei consiglieri, tra i quali il Presidente o uno dei vicepresidenti.

Il consigliere che, senza giustificato motivo non partecipa a tre consecutive adunanze del Consiglio Direttivo, decade automaticamente dall'incarico e viene sostituito dall'Assemblea all'uopo convocata dal Presidente. Il sostituto così eletto rimarrà in carica fino allo scadere del mandato dei restanti consiglieri.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale provvede a nominare un Segretario che redige il verbale dell'adunanza e lo sottoscrive con il Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente assunte a maggioranza dei votanti.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di verificare ed esaminare i lavori delle eventuali Commissioni decise ed approvate dall'Assemblea e, qualora ne abbia le motivazioni, di orientare le stesse nello spirito ed intenzioni con cui sono state deliberate. Ha inoltre il potere di convocare l'Assemblea per riferire sulle eventuali problematiche incontrate dalle singole Commissioni ed eventualmente proporre di implementarne i componenti, sostituirli, diminuirli od imputarli ad altra Commissione o creare collegamenti fra le stesse al fine di ottenere sinergie su tematiche comuni o simili per il raggiungimento dell'obiettivo previsto.

Art. 10 - Il Presidente del Consiglio Direttivo che è anche il Presidente dell'Associazione, salvo appresso specificato, ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione anche di fronte a terzi e in giudizio.

Al medesimo spetta l'esercizio di tutte le facoltà e i poteri che competono al Consiglio Direttivo.

Per il compimento di atti che importano una obbligazione per l'Associazione superiore ad Euro 3.500 (tremilacinquecento) il Presidente dovrà firmare congiuntamente al Tesoriere.

Per il compimento di singoli affari e per rami di attività il Presidente del Consiglio Direttivo potrà nominare procuratori speciali nell'ambito dei componenti del Consiglio Direttivo stesso, determinandone di volta in volta i poteri.

Il Presidente rappresenta il Comitato Italiano del CIHA in tutte le circostanze ordinarie e specialmente nei rapporti con il "Comité International d'Histoire de l'Art ed il Conseil International

de la Philosophie et des Sciences Humaines dell'Unesco".

Art. 11 Il Consiglio Direttivo, quando ne ravvisi l'opportunità, provvede ad eleggere, scegliendolo tra i Soci Onorari, il Presidente Onorario dell'Associazione, il quale riveste tale carica esclusivamente a titolo onorifico e, se espressamente invitato, può prendere parte alle adunanze del Consiglio Direttivo

Art. 12 - L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo provvede annualmente alla compilazione del rendiconto economico patrimoniale e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

COMITATO ETICO

Art. 13 - Il Comitato Etico è nominato dall'Assemblea ed è composto da cinque membri; il Presidente del Consiglio Direttivo può essere anche a capo del Comitato. Il Comitato Etico rimane in carica per un triennio. Annualmente, e comunque sempre qualora il Comitato Etico lo ritenesse opportuno, il Comitato relaziona all'Assemblea circa le valutazioni di coerenza tra l'attività che viene svolta dall'Associazione ed il sistema dei valori che sono all'origine della costituzione dell'Associazione e che hanno impegnato ogni suo aderente al momento della sottoscrizione della "istanza di adesione".

Il Comitato Etico è composto in numero dispari si esprime a maggioranza, evidenziando anche le posizioni minoritarie che eventualmente insorgano durante la discussione sui singoli punti di propria valutazione.

REVISORI DEI CONTI

Art. 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci, nominati liberamente dall'Assemblea. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I componenti del Collegio dei Revisori provvedono direttamente a nominare il Presidente. Il Collegio dei Revisori può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Qualora nel corso del periodo di nomina vengano a mancare per qualsiasi motivo fino a due Revisori Effettivi, essi sono sostituiti dai supplenti.

Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

NORME GENERALI

Art. 15 - L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Nessun Socio può esprimere opinioni personali a nome dell'Associazione; l'inosservanza di questa disposizione da parte del singolo Socio comporterà il deferimento al Comitato Etico che valuterà il comportamento e ne relazionerà al Consiglio Direttivo il quale deciderà l'assunzione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 16 - L'Associazione ha durata illimitata, ma potrà essere sciolta in ogni tempo con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, quando per qualsiasi causa diventasse impossibile la prosecuzione dell'attività.

L'Assemblea che decide lo scioglimento dell'Associazione decide anche sulla devoluzione del fondo comune e del residuo patrimoniale dell'Associazione che andranno ad altre associazioni aventi scopi analoghi o affini, sempre sentito l'Organismo di Controllo di cui alla Legge n. 662/1996 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvederà infine alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 17 Tutte le cariche sono onorifiche e non danno diritto a compenso alcuno, ma solo al rimborso

a piè di lista delle spese sostenute nell'espletamento degli incarichi a ciascuno affidati.

Art. 18 Ogni controversia che dovesse insorgere tra gli associati e l'Associazione nonché tra gli organi dell'Associazione e l'Associazione o tra gli associati per l'interpretazione del presente Statuto sarà deferita ad un Collegio dei tre arbitri i quali giudicheranno quali amichevoli compositori ex bono et aequo e senza alcuna formalità di procedura entro i trenta giorni dal ricevimento dall'incarico.

Gli arbitri saranno designati uno da ciascuno delle parti in contesa ed il terzo in comune accordo dai due eletti o in mancanza dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Art. 19 - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicheranno le norme del Codice Civile e delle altre Leggi speciali che regolano la materia.